CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: PRONTO, E' UNA SEZIONE DEL PD ?
NO, E' UN CENTRO D'INCONTRO !
SCOPRI SE CI SONO DIFFERENZE

PREMESSO CHE

• venuto a conoscenza di un appuntamento elettorale organizzato dal Partito Democratico venerdì 9 settembre u.s. alle ore 18:30 presso il Centro di Incontro di corso Belgio 91 con la partecipazione dell'On. Provenzano, lo scrivente chiedeva le Comunicazioni urgenti per la seduta del Consiglio Comunale di lunedì 12 settembre u.s. affinché il Primo Cittadino riferisse circa le gravi, inequivocabili e reiterate violazioni di un Regolamento comunale da parte del Suo partito, indicando quali fossero le sanzioni applicate e le soluzioni individuate per garantire che l'imparzialità della Civica Amministrazione e del suo patrimonio non venisse scalfita dai bisogni elettorali di una parte;
• l'articolo 3 del Regolamento n. 372 ("Regolamento cittadino dei Centri d'Incontro") fa espresso divieto, tra l'altro, di " i) affiggere e/o distribuire materiale pubblicizzante attività commerciali nonché materiale di propaganda e iniziative politiche o partitiche; l) invitare nel centro stesso soggetti titolari di incarichi politici o candidati nel periodo normativamente previsto per lo svolgimento delle operazioni elettorali; m) è altresì vietato diffondere giornali di partito e, qualora il Comitato di Gestione promuova iniziative di approfondimento, deve essere garantita la pluralità delle opinioni e degli invitati; ";
• palesi violazioni del medesimo Regolamento da parte del medesimo soggetto politico si erano già verificate nel corso delle primarie del centrosinistra svolte il 12 e 13 giugno 2021: Centro di Incontro Rignon in corso Orbassano 200, Centro di Incontro in via Salbeltrand 57/25, Centro di Incontro Bruno Luongo in via Le Chiuse 14, gazebo presso Centro di Incontro in corso Casale 212, gazebo presso Bocciofila ruffini in viale Bistolfi 12;
• la richiesta di Comunicazioni urgenti veniva respinta ed era fornito un prospetto recante l'elenco dei Centri di Incontro messi a disposizione dalle Circoscrizioni per la propaganda elettorale;

CONSIDERATO CHE

• l'articolo 19 ("Interventi dei Comuni") della legge n. 515 del 10 dicembre 1993 e s.m.i. stabilisce che "A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a

proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.";
• in virtù della gerarchia delle fonti si ritiene corretto che la disciplina elettorale deroghi una fonte di rango inferiore, quale quella a cui appartengono i Regolamenti comunali, limitatamente al periodo di indizione dei Comizi elettorali;

SOTTOLINEATO CHE

• pur in ossequio alla già citata gerarchia delle fonti, appare necessario che venga operata una scissione netta, definita e scevra di punti di equivoco tra quella che è l'attività dei Centri di Incontro e quella che è la legittima e necessaria attività di propaganda svolta da partiti e movimenti politici in vista degli appuntamenti elettorali;
• risulta pertanto opportuno che non avvengano sovrapposizioni indebite che, seppure fondate da una espressa previsione legislativa, possano apparire poco chiare ai cittadini e generare confusione e commistioni che male si coniugano con gli stilemi della odierna vita democratica;

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. se alla Civica Amministrazione risulti che le date del 12 e 13 giugno 2021 (giorni non a caso ma che prevedevano lo svolgimento delle primarie del PD, partito dell'allora Capogruppo PD in Consiglio Comunale e candidato Sindaco) rientrassero già nel periodo pre-elettorale e quale data avesse il documento di convocazione dei comizi elettorali (allo scrivente risulta un Decreto del Ministro dell'Interno datato 3 agosto 2021 a cui ha fatto seguito la convocazione dei comizi da parte del Prefetto);
2. se, con riferimento a quanto al punto precedente, l'Amministrazione abbia diligentemente svolto le opportune verifiche e interlocuzioni con le Circoscrizioni interessate (loro sì titolate alla gestione dei Centri d'incontro) e se si abbia notizia di sanzioni irrogate dai Direttori delle Circoscrizioni (ex Capo IV del Regolamento comunale n. 372) anche eventualmente a seguito della segnalazione contenuta nel presente atto e nelle precedente richiesta di Comunicazioni del 9 settembre u.s. (sul medesimo argomento);
3. se, in caso di inerzia rispetto a quanto al punto precedente, l'Amministrazione centrale voglia accogliere l'invito ad attivarsi al fine di acquisire dalle Circoscrizioni ogni informazione utile e necessaria a fornire riscontri da comunicare ai cittadini e al Consiglio Comunale;
4. se, in esito alla proficua interlocuzione con le Circoscrizioni, l'Amministrazione voglia acquisire il dato riferito a quali gruppi politici abbiano fatto richiesta di utilizzo dei Centri d'incontro messi a disposizione dalle Circoscrizioni per la propaganda elettorale per le elezioni Amministrative 2021 e Politiche 2022;
5. se dunque, in senso più in generale, per l'intero arco pre-elettorale (dalla convocazione dei comizi alla data delle elezioni) la vita presso i Centri d'incontro debba considerarsi de facto sospesa;
6. se, sempre in senso generale, l'Amministrazione centrale eserciti un controllo di regolrità amministrativa circa l'attività delle Circoscrizioni oppure le lasci irresponsabilmente al loro destino.

Torino, 20/10/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Enzo Liardo